

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia****sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2016, proposto da:
Cannizzo Nuccia, rappresentata e difesa dall'avvocato De Luca Massimo C.F.
DLCMSM65M15C351V, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Catania, via Cagliari, 27;

contro

Sottocommissione per Esami di Avvocato - Sess. Anno 2015/2016 - c/o Corte di
Appello di Catania, in persona del Presidente p.t.;
II^ Sottocommissione Esami Avvocato - Sess. 2015/2016 - c/o Corte di Appello
di Torino, in persona del Presidente p.t.;
Commissione Centrale Esami di Avvocato - Sess. Anno 2015/2016 - c/o Ministero
della Giustizia, in persona del Presidente p.t. ;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione

- dell'elenco dei candidati idonei all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2015, adottato dal Presidente della Commissione degli esami per l'abilitazione forense istituita presso la Corte d'Appello di Catania, nella parte in cui non è stata inserita la ricorrente;
- del giudizio di inidoneità della ricorrente all'ammissione della prova orale degli esami per l'abilitazione forense sessione 2015;
- del verbale n. 70 del 07.03.2016 della II[^] Sottocommissione Esami Avvocato - Sess. 2015/2016 - c/o Corte di Appello di Torino;
- del verbale n. 1 del 1.12.2015 della Commissione Centrale Esami di Avvocato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale Esami di Avvocato-Sess. Anno 2015-c/o Ministero della Giustizia, della Commissione Esami di Avvocato-Sess. Anno 2015-c/o Corte di Appello di Catania e della Commissione Esami di Avvocato-Sess. Anno 2015-c/o Corte di Appello di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Dott.ssa Cannizzo Nuccia svolgeva le prove scritte per l'esame di l'abilitazione all'esercizio della professione forense anno 2015 presso la Corte d'Appello di Catania, che venivano scrutinate dalla II Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello di Torino, riportando un punteggio complessivo pari a 68/150 (parere diritto civile: 22; parere diritto penale 23; atto giudiziario 23), che non le consentiva – poichè inferiore al punteggio minimo di 90/150 - di sostenere le successive prove orali.

Non persuasa della correttezza delle valutazioni operate dalla suindicata commissione, la Dott.ssa Cannizzo Nuccia impugnava il verbale che le conteneva – in uno con ulteriori atti condizionanti la valutazione della Sottocommissione menzionata in precedenza - con ricorso notificato il 18/07/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 22/07/2015, ivi contestando il ricorrere di un vizio di difetto di motivazione per ricorso della commissione al (mero) voto numerico in base ad una pluralità di norme, alcune anche di rango comunitario, nonché un vizio di illegittima composizione della commissione che i propri scritti aveva valutato.

Si costituiva in giudizio per l'Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di atto di costituzione in segreteria il 19/09/2016.

Il 22/09/2016 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe.

Il ricorso può essere accolto con sentenza in forma breve e semplificata adottata in sede di esame della domanda cautelare, essendo stato dato apposito avviso alle parti all'odierna udienza camerale.

Occorre prendere le mosse dall'art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933, in base al quale: “La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”

A completamento di tali criteri, la Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha introdotto:

- a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
- d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;

f) coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;

g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata in occasione di precedenti selezioni del genere (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e di confermare l'orientamento - di non poche pronunce giurisprudenziali e già recepito da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. n.745/15; 770/15; 782/15) nonché dal C.G.A. (con ordinanze nn.653/15, 657/15, 660/15, 75/16) secondo cui l'attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, debba essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali sono gli aspetti critici e/o deficitari che la Commissione ha individuato nell'esame dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla legge (v. art. 22, co. 9, del R.D. 578/1933) e a quelli predisposti dalla Commissione centrale.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo, e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio formulato (Cons. St., sez. V,

17/01/2011 n. 222), mentre, diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d'esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell'1.12.2015 della Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali, sulla base dei quali valutare le prove scritte d'esame. Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la citata commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli quali parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione avrebbe dovuto esplicitare a sostegno dell'unico, complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato che, in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale, apparivano a suo giudizio più o meno carenti.

In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall'elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto di per sé non immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10/02/2016, n. 253), muovendo dall' art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso

con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.

Tutto ciò esposto e assorbita ogni altra censura come consentito dalla giurisprudenza ormai consolidata (cfr. A.P. Cons. Stato n. 5/2015) ne consegue che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell'anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri sopraindicati, ad una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO